



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25062

Mondovì, 19 settembre 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Vista la nota e-mail del 18 settembre, ore 17,23, con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. PRODEO (comunicato dalla stessa società alle ore 17,21 dello stesso giorno) per la gara della serie C1 in programma il giorno 20 settembre, ore 18,30 a San Pietro del Gallo, contro la soc. Centro Incontri;

Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024": "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica."";

Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunicati la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro";

Ritenuto in fatto che non risultano essere state addotte cause di forza maggiore a giustificazione della rinuncia alla gara, che peraltro è stata comunicata dalla soc. PRODEO con più di 12 ore d'anticipo rispetto all'orario fissato per l'incontro;

Ritenuto, altresì, che non sia applicabile la sanzione della penalizzazione in classifica, trattandosi di rinuncia riferita a una gara del tabellone finale;

attribuisce alla soc. CENTRO INCONTRI la vittoria con il punteggio 11-0 dell'incontro del giorno 20 settembre, a San Pietro del Gallo (serie C1);

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto